



LINEE GUIDA

SUL CURATORE SPECIALE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI

All'esito di riunioni periodiche tenutesi tra: Tribunale per i Minorenni di Lecce, Tribunale Ordinario di Lecce, Tribunale Ordinario di Brindisi, Corte d'Appello di Lecce, Camera minorile di Lecce e di Brindisi, Consiglio Ordine Avvocati Lecce e di Brindisi, e tenuto conto di quanto emerso nell'ultimo incontro tenutosi presso questo TM il 15.11.2023;

I partecipanti hanno condiviso le presenti linee guida, sui seguenti temi:

- I) Requisiti per l'iscrizione all'elenco dei curatori, presupposti per la revoca dall'incarico, tenuta del registro;
- II) Ruolo e compiti del curatore speciale e del curatore in senso sostanziale.

Art 1: Iscrizione all'elenco dei curatori

Costituiscono requisiti congiuntamente necessari per l'iscrizione all'elenco dei curatori speciali:

- a) essere iscritti nell'albo degli avvocati da almeno 5 anni o, in alternativa, avere seguito almeno otto procedimenti in materia di famiglia e/o minori nell'ultimo biennio;
- b) avere frequentato un corso specialistico di alta formazione in diritto di famiglia o diritto minorile, la cui partecipazione e frequenza sia comprovata da relativo attestato rilasciato da Atenei, Scuole Forensi, Associazioni riconosciute dal CNF.

L'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali del minore comporta la necessità di formazione permanente.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) possono essere derogati nelle ipotesi

- di soggetti particolarmente vicini al minore, di cui si reputi necessaria la nomina a curatore;
- di persone con comprovata esperienza nel settore, anche non appartenenti a categorie professionali (es insegnanti in quiescenza, ex esperti presso Tribunali per i minorenni).

Art 2: Tenuta elenchi, iscrizione

Ogni Ufficio Giudiziario terrà presso la segreteria di Presidenza l'elenco dei curatori speciali, con onere di reciproca comunicazione agli altri Uffici aderenti.

L'iscrizione potrà avvenire in due archi temporali nel corso dell'anno solare, nei mesi di gennaio e giugno di ogni anno. La cancellazione a domanda potrà avvenire in ogni momento, con conseguente onere di aggiornamento dell'elenco.

Per richiedere l'iscrizione si dovrà presentare domanda in carta semplice allegando:

- a) autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 lett. a). Per i requisiti relativi ai procedimenti già seguiti sarà sufficiente un elenco con l'indicazione del numero di ruolo e dell'oggetto del procedimento.
- b) attestato dei corsi di formazione seguiti di cui all'art. 1 lett. b);
- c) autocertificazione in merito all'insussistenza di precedenti penali e di carichi penali pendenti; nonché in ordine all'assenza di sanzioni disciplinari irrogate nel triennio anteriore alla richiesta di iscrizione.

Art 3: Tenuta dei registri, Criteri di scelta, pubblicità

L'iscrizione nell'elenco – effettuata dal Capo dell'Ufficio - avrà durata triennale, con obbligo di richiesta del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.

Per la richiesta di rinnovo il curatore dovrà autocertificare la permanenza dei requisiti di iscrizione e allegare documentazione comprovante la formazione permanente in materia di famiglia e minorile nel triennio.

Ogni Ufficio Giudiziario aderente si impegna a conferire pubblicità all'elenco dei curatori speciali sul proprio sito istituzionale ed al conferimento degli incarichi a rotazione tra tutti gli iscritti.

Art 4: Cancellazione dal registro

Darà luogo a cancellazione dal registro:

- a) il grave e/o reiterato inadempimento dei doveri riconnessi all'ufficio che abbia determinato la revoca dell'incarico per almeno due volte;
- b) il mancato rispetto della segretezza dei dati identificativi degli affidatari e del luogo di collocazione di essi e del minore per il caso di affidamento eterofamiliare a rischio giuridico; e, nei casi di violenza domestica, dei dati identificativi della sede della Casa Rifugio ove il minore è collocato, unitamente alla madre;

- c) la rinuncia all'incarico avvenuta da parte del curatore senza alcuna ragione di impedimento o incompatibilità;
- d) la sopravvenienza di condanne penali;
- e) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione;
- f) la mancata formazione permanente almeno nei primi 5 anni di iscrizione all'elenco;
- g) la richiesta da parte dell'iscritto;
- h) la mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione entro il semestre precedente alla scadenza triennale.

In ogni caso, al momento della cancellazione, verrà valutata anche la possibile revoca degli incarichi già conferiti, se ancora pendenti.

Art 5: Obblighi del curatore speciale

Il professionista che abbia ricevuto l'incarico si impegna a:

- 1) comunicare eventuali motivi di incompatibilità;
- 2) curare la tempestiva costituzione in giudizio a mezzo di memoria, in primo grado ed in grado d'appello;
- 3) partecipare personalmente all'udienza di ascolto del minore;

La mancata osservanza di tali obblighi è considerata grave inadempimento e può dar luogo alla revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 473 bis n. 8 ultimo co. c.p.c.

Si impegna altresì a:

Comunicare tempestivamente la intervenuta conoscenza della nomina di altro professionista a curatore speciale del medesimo soggetto minore di età in altri procedimenti penali o civili e rinunciare all'incarico nel caso in cui la propria nomina sia successiva a quella di altro professionista, al fine di consentire all'autorità giudiziaria di dare corso alla nomina di medesimo curatore del minore in ogni procedimento che lo riguardi;

- assistere personalmente il minore alle operazioni di CTU che lo riguardino, ove richiesto di ciò dal consulente tecnico;

Il curatore speciale del minore partecipa altresì a tutte le udienze. Presenzia, se richiesto, alle attività di equipe dei servizi sociosanitari.

Rende le proprie difese mediante memorie nei termini assegnati alle parti.

Comunica all'Autorità giudiziaria competente i fatti di reato appresi nell'esercizio del proprio mandato.

Il curatore speciale, valutata l'età del minore ed ogni altra circostanza soggettiva ed oggettiva, presceglie la migliore modalità di colloquio e di incontro con esso (con riferimento a luogo, tempo e modo) senza redigere verbale dell'incontro ma tenendo conto di quanto appreso nella redazione delle proprie memorie difensive o dando atto delle ragioni del mancato ascolto del minore nelle medesime memorie.

Fornisce al minore capace di discernimento, sin dal primo contatto, ogni utile spiegazione relativa a ruolo del curatore speciale, all'oggetto e all'iter del procedimento che lo riguarda, alla rilevanza della volontà del minore rispetto ai provvedimenti adottandi, al ruolo dell'Autorità Giudiziaria procedente;

Art. 6: Curatore sostanziale del minore

Alla nomina di curatore in senso sostanziale del minore si darà corso, all'esito del procedimento, nelle ipotesi di cui all'art. 473 bis.7 cpc, e nei limiti ivi contemplati.

Qualora sia necessario procedere al conferimento al curatore speciale di poteri di rappresentanza sostanziale del minore o all'atto della nomina di esso o nel corso del procedimento, si provvederà nel rispetto delle medesime previsioni di cui ai punti a), b), c), d) del secondo comma dell'art. 473 bis 7 c.p.c.

Art. 7: Regime transitorio

Gli uffici giudiziari che hanno già un elenco di curatori speciali, a seguito della sottoscrizione delle presenti Linee Guida, interpellaranno gli iscritti anche al fine di verificare il rispetto dei requisiti sopra indicati e la volontà di permanenza dell'iscrizione sul registro.

Gli uffici giudiziari che dovranno istituire 'ex novo' il registro dei curatori speciali provvederanno autonomamente a dare diffusione delle presenti Linee Guida ai fini dell'istituendo elenco.

La presente intesa ha validità biennale e può essere rinnovato dalle parti alla scadenza.